

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3467

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FALCIER, TREDESE, ARCHIUTTI,
EUFEMI, FAVARO, SCOTTI, SCARABOSIO, MANFREDI,
IOANNUCCI, CHIRILLI e IZZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 2005

Modifiche all’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, in materia di nomina di ufficiali di po-
lizia giudiziaria in qualità di vice procuratori nei procedimenti
penali davanti al giudice di pace

ONOREVOLI SENATORI. - Obiettivo del presente disegno di legge è quello di assicurare al sistema giustizia una maggiore efficienza, consentendo l'impiego di professionalità qualificate già esistenti ma non pienamente sfruttate. Più in particolare, esso consente, attraverso alcune modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (che, come noto, disciplina l'ordinamento giudiziario), che nei procedimenti penali davanti al giudice di pace siano addetti, in qualità di vice procuratori, ufficiali di polizia giudiziaria in possesso di particolari requisiti, specificamente indicati.

Ricordiamo che, allo stato, l'ufficio del pubblico ministero presso le procure della Repubblica esercita le proprie funzioni sia per il Tribunale, sia per il giudice di pace, ed è formato da magistrati ordinari, che, secondo il dettato dell'articolo 112 della Costituzione, hanno l'obbligo dell'azione penale. Peraltro, il procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario può delegare le funzioni del pubblico ministero ad altre figure, tra cui anche gli ufficiali di polizia giudiziaria (articolo 72 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941).

Orbene, vista la situazione di grave ritardo nella risoluzione dei processi, il presente disegno di legge prevede appunto la possibilità, nell'ambito del procedimento penale di competenza del giudice di pace, che ad esercitare le funzioni del pubblico ministero non sia un magistrato ordinario, ma onorario, subordinato all'autorità del Procuratore. In tale modo, i pubblici ministeri ordinari, già sostituiti in sede di udienza dibattimentale, verrebbero sostituiti anche nella fase istruttoria delle indagini preliminari, nelle richieste di archiviazione e nelle autorizzazioni ai rinvii a giudizio.

La figura di tale pubblico ministero otterrebbe il vantaggio di avere una pubblica accusa specializzata in quelle tipologie di reato con vantaggio per la qualità del servizio reso e per lo sgravamento di lavoro che i pubblici ministeri ordinari avrebbero per i vari processi dei Tribunali.

Tale nuova figura viene recepita con una modifica dell'ordinamento giudiziario, lasciando inalterate le funzioni individuate in sede costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 42-*septies* sono inseriti i seguenti:

«Art. 42-*octies*. - (*Ufficiali di polizia giudiziaria vice procuratori nei procedimenti penali davanti al giudice di pace*). - Per la nomina di ufficiali di polizia giudiziaria in qualità di vice procuratori nei procedimenti penali davanti al giudice di pace è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea triennale in scienze politiche o scienze giuridiche ed esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria in servizio per almeno dieci anni;

b) aver ricoperto, da data antecedente al 1° gennaio 1995, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nel grado degli ispettori della polizia di Stato o nei ruoli equivalenti dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, della Polizia penitenziaria e della Polizia municipale.

Costituisce titolo di preferenza per la nomina:

a) il conseguimento del diploma di specializzazione in materie giuridiche, scienze dell'investigazione o scienze criminologiche;

b) l'esercizio, anche pregresso, delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

c) l'esercizio, anche pregresso, delle funzioni inerenti ai servizi, uffici o sezioni di polizia giudiziaria.

Costituisce altresì titolo di preferenza, in assenza di quelli indicati al secondo comma,

il conseguimento del diploma di specializzazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.

Con decreto del Ministro della giustizia, adottato su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono disciplinate le modalità del procedimento di nomina.

Art. 42-novies. - (Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio.) - L'ufficiale di polizia giudiziaria vice procuratore nei procedimenti penali davanti al giudice di pace cessa dall'ufficio:

- a) per cessazione del rapporto di impiego con l'amministrazione di provenienza;
- b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
- c) per dimissioni.

L'ufficiale di polizia giudiziaria vice procuratore decade dall'ufficio:

- a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 10;
- b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
- c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.

L'ufficiale di polizia giudiziaria vice procuratore è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.

La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina».

Art. 2.

1. All'articolo 71 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,

dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, nei procedimenti penali davanti al giudice di pace, possono essere addetti ufficiali di polizia giudiziaria, in qualità di vice procuratori, per l'espletamento delle funzioni previste nell'articolo 72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al terzo comma sono nominati con le modalità previste per la nomina dei giudici onorari di tribunale, di concerto con le amministrazioni di appartenenza. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42-*octies*».

